

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale
in videoconferenza

dd. 29 GIUGNO 2020
ad ore 20,30

Il giorno **VENTINOVE** del mese di **MAGGIO** dell'anno **DUEMILAVENTI**, alle **ore 20,30** in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica (mediante streaming) di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. n. 6876 dd. 22.06.2020).

Presenti n. 17 Consiglieri:

1. ALTERIO MARIA RITA
2. ANTOLINI EUGENIO
3. ARMANI ALBERTO
4. BERTASO DANIELE
5. CAPPELLO OMAR
6. DORNA LUCA
7. FAILONI MARIO
8. FIORONI GIANMARCO
9. GIRARDINI MIRELLA
10. PAROLARI ROMINA
11. ROSSARO NICOLA
12. SALVATERRA FERRUCCIO
13. SALVATERRA FRANCESCO
14. SANTONI KARYN
15. SCALFI LUCA
16. STEFANI ROBERTO
17. ZAMBONI ROBERTO

Assenti giustificati i signori:

1. PEDERZOLLI MATTIA ENTRA IN VIDEOCONFERENZA AL PUNTO 6 ODG

Assiste in videoconferenza il Segretario Generale dott. Diego Viviani, presente in Municipio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Mirella Girardini, in videoconferenza e presente nella sede Municipale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del **29 Giugno 2020**

1. Nomina scrutatori. Approvazione verbale seduta precedente dd. 26 MAGGIO 2020.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Approvazione Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 del Comune di Tione di Trento.
4. Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm.
5. Approvazione della convenzione per il riparto delle spese gestionali della Scuola secondaria di primo grado di Tione di Trento.
6. Sdemanializzazione della p. fond. 992 in C.C. Tione I (parcheggio ex Barchessa).
7. Comunicazione del Consigliere Francesco Salvaterra.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori. Approvazione verbale seduta precedente dd. 26 maggio 2020.

La Presidente Mirella Girardini constata il numero legale, apre la seduta e nomina scrutatori Parolari Romina e Santoni Karyn.

Pone in approvazione il verbale della seduta precedente del 26 maggio 2020.

Con n. 15 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Santoni assente nella seduta del 26 maggio), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, si approva il verbale della seduta consiliare del 26 maggio 2020.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 all'O.d.G.

Deliberazione n. 13/2020 dd. 29.06.2020

OGGETTO: Approvazione Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 del Comune di
Tione di Trento.

CB

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 dd. 03.05.2018.

Richiamato il comma 7 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che: *"Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo."*

Richiamato l'articolo 227, comma 2 del D.lgs 267/2000 e l'art. 18, comma 1 lett b) del D.lgs. 118/2011 i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Atteso che con il "Decreto Cura Italia" d.l. 18/2020, art. 107, comma 1 lett. B), convertito in l. n. 27 dd. 24.04.2020, la scadenza per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 è stata differita al 30.06.2020;

Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio 2019, per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, deve essere redatto in base agli schemi armonizzati di cui all'allegato

10 del D.Lgs. 118/2011, previsti dall'art. 11, ed applicando i principi di cui allo stesso D.Lgs., come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Considerato che

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 1/2019 di data 31.01.2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 redatto secondo gli schemi previsti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.
- nel corso dell'esercizio, in base a quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e i., si è provveduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio;
- nel corso dell'esercizio, in base a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 6 del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L, mediante la variazione di assestamento generale, si è provveduto alla verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
- nel corso dell'esercizio si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni o prelievi dal fondo di riserva garantendo comunque e sempre gli equilibri di bilancio;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 46/2019 del 19.03.2019 di riaccertamento ordinario dei residui, comunicata al Consiglio Comunale, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2019;
- il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2018 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 9/2019 di data 29.04.2019.

Dato atto che il tesoriere comunale ha reso il conto della gestione 2019, ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 267/2000, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio finanziario come risulta dalla determinazione n. 8/2020 dd. 05.03.2020 del Responsabile del medesimo Servizio.

Visti il conto della gestione dell'economo comunale ed i conti della gestione degli altri agenti contabili per l'anno 2019, sui quali il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto visto di regolarità contabile in data 30.01.2020.

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 76/2020 del 29.04.2020 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti a fine esercizio, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4. Del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 98/2020 di data 26.05.2020, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto per l'esercizio 2019, redatto in base agli schemi armonizzati di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Verificato che lo schema del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità vigente, con deposito avvenuto in data 05.06.2020, prot n. 6322.

Vista la relazione dell'organo di revisione;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7/2017 del 27.02.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, con cui è stata rinviata l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dall' art. 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del d.Lgs 267/2000.

Considerato che con deliberazione consiliare 17/2018 dd. 20.07.2018, si è optato per il rinvio al 2019 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, per cui, con riferimento all'esercizio 2019, secondo quanto previsto dall'art. 232 c. 2 e dall'art. 233 bis del D.Lgs. 267/2000, si prevedeva di approvare il primo conto economico e stato patrimoniale entro il 30 aprile 2020.

Vista la successiva delibera consiliare 42/2019 dd. 17.10.2019, con la quale l'ente ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal c. 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020, dando atto che allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto.

Considerato inoltre che, con deliberazione consiliare 43/2019 dd. 17.10.2019, il Comune di Tione di Trento ha esercitato la facoltà prevista dal c. 3 dell'art. 233 bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 27/2018 dell'11.10.2018.

Visti i pareri espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018..

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti n. 17 favorevoli, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.lgs. 267/2000 il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019 redatto in base agli schemi armonizzati di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che al rendiconto della gestione sono allegati e risultano disponibili agli atti d'ufficio, i seguenti documenti:

- relazione dell'organo esecutivo;
- relazione dell'organo di revisione di cui all'art 239, comma 1 lettera d) del D.lgs.267/2000;

e gli altri allegati previsti dall'art. 11 c. 4 del D.lgs. 118/2011 e dall'art. 227 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

2) **DI ACCERTARE** che il Conto del bilancio si concretizza nelle seguenti risultanze:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2019			815.404,02
RISCOSSIONI	2.490.235,47	5.629.077,71	8.119.313,18
PAGAMENTI	1.829.288,41	6.453.635,64	8.282.924,05
FONDO DI CASSA AL 31.12.2019			651.793,15
RESIDUI ATTIVI	552.772,50	2.488.754,52	3.041.527,02
RESIDUI PASSIVI	362.695,26	1.865.337,29	2.228.032,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			130.243,21
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			720.777,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			614.267,15
PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' E TFR			190.882,25
PARTE VINCOLATA			22.028,68
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI			32.324,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE			369.031,89

e di accertare che il risultato di amministrazione al 31.12.2019 si compone delle quote di cui sopra.

- 3) **DI DARE ATTO** che il conto del patrimonio relativo all'esercizio 2019 è quello risultante dalla documentazione relativa, agli atti d'ufficio, nell'importo complessivo di € 62.370.301,58;
- 4) **DI DARE ATTO** che al 31 dicembre 2019 non esistono debiti fuori bilancio non riconoscibili come risulta dall'attestazione del Segretario generale e del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 5) **DI DARE ATTO** che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi dell'art. 228, comma 5 del D.lgs. 267/2000, definitiva con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, risulta non deficitario;
- 6) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con n. 17 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018;

7) DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018;

ed alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Punto 3 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relazione l'Assessore Mario Failoni che elenca i documenti che compongono il Rendiconto (Residui attivi, passivi, Relazione, prospetti dimostrativi, varie, ecc.) e cita la relazione del Revisore dei conti, che dà parere favorevole:
Specifica le risultanze finali

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2019			815.404,02
RISCOSSIONI	2.490.235,47	5.629.077,71	8.119.313,18
PAGAMENTI	1.829.288,41	6.453.635,64	8.282.924,05
FONDO DI CASSA AL 31.12.2019			651.793,15
RESIDUI ATTIVI	552.772,50	2.488.754,52	3.041.527,02
RESIDUI PASSIVI	362.695,26	1.865.337,29	2.228.032,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			130.243,21
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			720.777,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			614.267,15
PARTE ACCANTONATA FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' E TFR			190.882,25
PARTE VINCOLATA			22.028,68
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI			32.324,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE			369.031,89

Patrimonio del Comune totale importo € 62.370.301,58.

Punto 4 all'O.d.G.

Deliberazione n. 14/2020 dd. 29.06.2020

OGGETTO: Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico –
patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.
mm. CB

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

premessi che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm. nonché nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla LP 18/2015;

premessi che il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale;

rilevato che la popolazione residente del Comune di Tione di Trento ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5.000 abitanti;

considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 42/2019 dd. 17.10.2019 questo ente aveva esercitato il rinvio della contabilità economica in riferimento ai rendiconti 2019 e 2020, come consentito dal comma 2 dell'articolo 232 del D.lgs. 267/2000, prendendo atto che, nel rendiconto 2020, avrebbe allegato una situazione patrimoniale semplificata al 31/12 dell'anno di riferimento con le modalità stabilite da un decreto ministeriale;

visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 recita:

"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al

primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011." ;

considerato quindi che le nuove disposizioni rendono facoltativa la contabilità economico – patrimoniale a regime, introducendo l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata;

considerato che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 stabilisce che *"Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati."*

considerato pertanto che questo ente sulla base delle disposizioni contenute nella precedente formulazione del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, ha esercitato il rinvio della contabilità economico – patrimoniale per il 2019 e il 2020, prendendo atto di allegare una situazione patrimoniale semplificata a partire dal rendiconto 2020;

visto che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno di data 11 novembre 2019 sono state individuate le modalità semplificate con cui redigere una situazione patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

visto che, come precisato nel suddetto decreto ministeriale, i comuni a livello nazionale che esercitano la facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale allegano per la prima volta, al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale semplificata;

considerato che come previsto dall'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 i comuni trentini applicano il posticipo di un anno ai termini contenuti nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm;

ritenuto pertanto di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale a regime, allegando, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati approvati con decreto ministeriale 11 novembre 2019;

visto il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come recepito dalla L.P 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il decreto ministeriale 11 novembre 2019;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m.

visto il Regolamento di Contabilità;

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 187 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

visto lo Statuto Comunale;

con votazione che dà il seguente risultato: n. 17 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale.
2. Di prendere atto che l'ente allegherà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019.
3. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018;ed alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Punto 4

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Mario Failoni.

Spiega che si è già trattato questo argomento nell'autunno scorso, quando si è deliberato di rinviare la tenuta della contabilità economica.

Nel dicembre 2019 la legge ha poi introdotto la possibilità di non tenere la contabilità economico – patrimoniale per i Comuni sotto i 5.000 abitanti.

Si propone quindi di aderire alle previsioni della legge visto che la tenuta non porterebbe benefici consecutivi particolari rispetto alla contabilità finanziaria. Non tenendo la contabilità economico – finanziaria si evita un aggravio burocratico di fatto privo di utilità.

Punto 5 all'O.d.G.

Deliberazione n. 15/2020 dd. 29.06.2020

OGGETTO: Approvazione della convenzione per il riparto delle spese gestionali della Scuola secondaria di primo grado di Tione di Trento.

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la Scuola secondaria di primo grado di Tione (cd "scuola media"), facente parte dell'Istituto Comprensivo di Tione di Trento ed il cui edificio ospitante la stessa è di proprietà del Comune di Tione di Trento, è scuola di utenza non solo dei ragazzi residenti nel Comune di Tione di Trento, ma anche dei ragazzi residenti nei Comuni di Borgo Lares e Tre Ville;

Richiamato l'art. 57 della L.P. 14/2014 - Finanziaria provinciale per il 2015 - , il quale modifica l'art. 109 della L.P. 5/2006 prevedendo che i Comuni ripartiscano tra loro lo spese relative ai servizi gestionali di cui al c. 1 della LP 5/2006, ovvero le spese relative a tutti i servizi e le attività strumentali all'uso, alla manutenzione ed al funzionamento delle strutture destinate al servizio educativo e alla gestione del servizio, imputate nella parte ordinaria della spesa di bilancio, quali le spese di riscaldamento, materiale igienico, materiale per pulizia, ordinarie forniture e manutenzioni, consumo di acqua ed energia elettrica, telefono, manutenzione e canone ascensore, pulizia palestra, e ciò fino all'entrata a regime della previsione normativa che attribuisce le competenze per dette spese direttamente alla scuola stessa.

Richiamate le deliberazioni n. 23/2015 con la quale il Consiglio comunale ha approvato la convenzione di cui trattasi, trasmettendo la stessa ai Comuni interessati affinché gli stessi provvedessero ad approvarla e n. 8/2016 di riapprovazione con modifiche della stessa, trasmessa in seguito ai Comuni interessati affinché provvedessero alla sua approvazione.

Dato atto che tale convenzione stipulata fra i Comuni interessati risulta scaduta in data 31.12.2019, ed è quindi ora necessario ed urgente provvedere ad una sua nuova approvazione.

Rilevato, come da bozza di convenzione predisposta dagli uffici e depositata ad atti, che tale convenzione prevede il riparto delle spese gestionali della Scuola, e pertanto il riparto delle spese ordinarie, in quanto, essendo lo stabile di proprietà del Comune di Tione di Trento, le spese straordinarie per manutenzioni straordinarie o per acquisto di arredi sono di totale competenza di quest'ultimo.

Dato atto che si prevede che la convenzione abbia durata dalla scadenza della precedente e cioè dall'1 gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2024, salva l'entrata a regime delle previsioni di legge relative all'assunzione delle spese di gestione da parte della scuola stessa.

Dato atto che rispetto alla precedente convenzione stipulata nell'anno 2016, la convenzione che si va ad approvare con la presente deliberazione non prevede la partecipazione del Comune di Sella Giudicarie, in quanto lo stesso con nota dd. 29/5/2020 prot n. 6108 ha comunicato che essendo ormai di competenza del Comune di Sella Giudicarie la scuola media sita a Roncone, ed evidenziando che ora i ragazzi residenti nel Comune di Sella Giudicarie frequentano detta scuola (mentre prima della fusione dei Comuni i ragazzi di Bondo e Breguzzo frequentavano la scuola di Tione), il Comune non partecipa alle spese di gestione della scuola media di Tione in quanto fuori dall'ambito di sua competenza.

- dato atto che le amministrazioni di Tre Ville e Borgo Lares non hanno comunicato perplessità o problematiche rispetto alla bozza di convenzione inviata;
- richiamato lo schema di convenzione, predisposto dagli uffici comunali secondo le indicazioni dei Comuni predetti e lo schema già in uso;
- Vista la L.P. 5/2006;
- Vista la L.P. 14/2014 – legge finanziaria per il 2015;
- visto lo Statuto del Comune, nel testo approvato con deliberazione consiliare n. 16/2019;
- visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di definire la pratica;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018;

➤ con voti favorevoli n. 17, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni e con le precisazioni di cui in premessa, la convenzione per il riparto delle spese gestionali della Scuola secondaria di primo grado di Tione di Trento (cd "scuola media") tra i Comuni di Tione di Trento, Borgo Lares e Tre Ville, specificando che detta convenzione entra in vigore l'1 gennaio 2020 e avrà durata fino al 31 dicembre 2024;
2. di dare atto che il testo di tale convenzione approvata verrà trasmessa ai Comuni di Borgo Lares e Tre Ville affinché provvedano per quanto di competenza;
3. di incaricare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, della sottoscrizione della convenzione con i Comuni aderenti;

4. di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
5. di dichiarare, con votazione espressa per appello nominale, voti favorevoli n. 17, voti contrari n. zero, astenuti n. zero su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2 dd. 3.5.2018, così da ottemperare a quanto stabilito dalla Finanziaria PAT sopra citata.
6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Convenzione per il riparto delle spese gestionali della Scuola secondaria di primo grado di Tione di Trento

Reg. atti privati n. ____/2020

Tra i seguenti enti:

- Comune di Tione di Trento (cod. fisc. n. 00336020227), in persona del Sindaco signor Eugenio Antolini, nato a Tione di Trento il 13 giugno 1968, domiciliato per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Tione di Trento in Piazza Battisti n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____/2020 del _____, esecutiva;
- Comune di Borgo Lares (cod. fisc. n. 02401740226), in persona del signor Giorgio Marchetti, domiciliato per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Borgo Lares (TN) in Via 21 Aprile n. 6, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____/2020 del _____, esecutiva;
- Comune di Tre Ville (cod. fisc. n. 02402200220), in persona del signor Matteo Leonardi, domiciliato per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Tre Ville in Via Roma n. 4/A – Ragoli, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____/2020 del _____, esecutiva;

Premesso:

- che la Provincia Autonoma di Trento con legge provinciale n. 14/2014 (Finanziaria per il 2015) prevede all'art.56 bis che i Comuni ripartiscano tra loro le spese relative ai servizi gestionali di cui al comma 1 dell'art. 109 della LP 5/2006, ovvero le spese relative a tutti i servizi e le attività strumentali all'uso, alla manutenzione ed al funzionamento delle strutture destinate al servizio educativo e alla gestione del servizio, comprese le attività relative alla fornitura e alla manutenzione degli arredi e delle attrezzature nonché alle spese per le utenze, secondo criteri definiti con specifica convenzione stipulata entro il 30 aprile 2015, tenuto conto del numero degli iscritti residenti in ciascun Comune;
- che l'art. 59 del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005 e ss.mm., prevede la possibilità per i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati ed evidenziato che la presente convenzione è d'obbligo in base alla normativa provinciale sopra citata;

Tutto ciò premesso e considerato,

tra gli enti sopra indicati si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 – Scopo della convenzione – Precisazioni in merito

Lo scopo della presente convenzione è quello di ripartire tra i Comuni di appartenenza della popolazione scolastica le spese gestionali della Scuola Secondaria di Primo Grado (cd “scuola media”) situata a Tione di Trento, in via Circonvallazione.

Il Comune di Tione di Trento, proprietario degli edifici, del piazzale esterno sede della Scuola Secondaria di Primo Grado di Tione di Trento (Scuola Media), provvede in merito alle spese di gestione ordinaria e straordinaria della struttura, assicurando tutte le iniziative operative ed organizzative per una corretta gestione, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia.

I Comuni di Tre Ville e Borgo Lares concorrono nelle spese gestionali in modi e termini stabiliti nella presente convenzione.

Si specifica a tal fine che rimangono in capo al Comune di Tione di Trento le spese di manutenzione straordinaria dell’edificio, quelle relative agli arredi e alle attrezzature.

Sono assunte a carico del Comune di Tione di Trento pure le quote di spese gestionali relative agli iscritti appartenenti a Comuni diversi rispetto a quelli di Tre Ville e Borgo Lares e le spese gestionali relative agli utilizzi extrascolastici.

Queste ultime sono quantificate in base a dati di utilizzo extrascolastico della palestra nella misura del 50% della spesa relativa alla palestra della Scuola media. Detto 50% di spese relative alla palestra della Scuola media sarà detratto dall’importo che verrà suddiviso tra i Comuni.

Le spese riferite all’edificio Scuola media e alla palestra Scuola media sono generalmente ricavate da misurazioni specifiche per le stesse. Ove si tratti di spese pagate congiuntamente a quelle della Scuola elementare (quali le spese di riscaldamento) le stesse saranno suddivise in base alla volumetria degli immobili.

Relativamente alle spese gestionali connesse ad iscritti appartenenti a Comuni diversi rispetto a Tre Ville e Borgo Lares rimane nella possibilità del Comune di Tione richiedere un rimborso spese ai Comuni di rispettiva appartenenza degli alunni.

ARTICOLO 2 – Spese di gestione

Le spese oggetto della presente convenzione sono quelle di carattere ordinario, intendendosi per tali le spese relative a tutti i servizi e le attività strumentali all’uso, alla manutenzione ed al funzionamento delle strutture destinate al servizio educativo e alla gestione del servizio, imputate nella parte ordinaria della spesa di bilancio, quali in via esemplificativa e non esaustiva, le spese per riscaldamento, materiale igienico, materiale per pulizia, ordinarie forniture e manutenzioni, consumo di acqua ed energia elettrica, telefono, manutenzione e canone ascensore, pulizia palestra, spese assicurative, secondo le previsioni normative e le specifiche circolari emanate in materia.

Le entrate del Comune di Tione di Trento connesse con le spese di gestione di cui sopra saranno dedotte dal conto nel seguente modo:

- ✓ trasferimento PAT per pulizia palestra (già compreso nel fondo perequativo): dedotto nella misura del 25% (in quanto il trasferimento è connesso a due palestre – elementari e medie – e le spese della palestra delle medie sono commisurate al 50% per via degli utilizzi esterni);
- ✓ trasferimento PAT per externalità scuole: dedotto nella misura del 10% in modo proporzionale al numero degli studenti frequentanti le scuole a Tione (compresi superiori e professionali).

ARTICOLO 3 – Criteri di riparto delle spese

Le spese così come definite al precedente articolo 2, vengono ripartite tra i Comuni convenzionati in proporzione diretta alla popolazione scolastica iscritta alla scuola in oggetto per ogni singolo anno scolastico al quale il conto si riferisce;

Sono a totale carico del Comune di Tione di Trento tutte le spese straordinarie quali ad esempio i lavori di ristrutturazione dell'edificio, ampliamenti o rifacimenti, nuove costruzioni ed in genere interventi strutturali e quant'altro specificato all'articolo 1.

ARTICOLO 4 – Compilazione dei riparti delle spese

Entro una scadenza utile alla predisposizione dei bilanci preventivi e comunque ove possibile entro la fine di novembre di ogni anno per l'anno successivo, il Comune di Tione di Trento comunicherà agli altri Comuni una stima di riparto preventivo delle spese per l'esercizio successivo.

Entro il mese di aprile di ogni anno, l'ufficio ragioneria del Comune di Tione di Trento compilerà un consuntivo delle spese di gestione sostenute l'anno precedente; tale riparto consuntivo verrà trasmesso possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, con invito ad effettuare i versamenti di competenza.

ARTICOLO 5 – Versamenti delle quote

Le quote a carico dei singoli Comuni convenzionati dovranno essere versate sul conto di tesoreria del Comune di Tione di Trento, in due rate semestrali a giugno ed a ottobre di ogni anno;

Il conguaglio a consuntivo dell'anno precedente, dovrà essere versato con la quota di giugno;

Eventuali quote di credito risultanti dall'anno precedente, saranno detratte dalla prima rata di giugno;

ARTICOLO 6 – Consultazioni

Il Sindaco del Comune di Tione di Trento, o suo delegato, ogni qual volta lo ritenga necessario, convoca i Sindaci degli altri Comuni o loro delegati per trattare questioni connesse alla gestione della scuola secondaria di primo grado di Tione di Trento (cd "scuola media").

La convocazione sarà comunque effettuata almeno una volta all'anno per illustrare lo schema di riparto definitivo delle spese dell'anno precedente.

L'organo di consultazione sarà inoltre convocato su richiesta di almeno due Comuni.

ARTICOLO 7 – Durata della convenzione

Il contenuto della presente convenzione ha durata quinquennale, con decorrenza 1 gennaio 2020. Potrà cessare anticipatamente quando troverà piena attuazione la L.P. 5/2006, ove venga disposta l'assegnazione alle istituzioni scolastiche dei fondi necessari per la completa copertura delle spese relative ai servizi gestionali.

ARTICOLO 8 – Registrazione in caso d'uso

Ai fini fiscali, il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tabella parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 e s.m.;

L'atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e s.m.

ARTICOLO 9 – Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie sorte tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in sede di conferenza dei rappresentanti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Comune di Tione di Trento

IL SINDACO - Eugenio Antolini – firmato digitalmente

Comune di Borgo Lares

IL SINDACO - _____ – firmato digitalmente

Comune di Tre Ville

IL SINDACO - _____ – firmato digitalmente

Punto 5

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Maria Rita Alterio.

La scuola secondaria di primo grado, cioè la cosiddetta scuola media, è utilizzata oltre che dai ragazzi di Tione anche da quelli di Tre Ville e di Borgo Lares.

Vi era già una convenzione del 2016 che è scaduta al 31.12.2019.

Rispetto a quella convenzione non vi è più la partecipazione di Sella Giudicarie, che ormai vede i suoi ragazzi frequentare a Roncone, a seguito della fusione dei Comuni. Questo è coerente con il bacino di utenza scolastico.

Lo scopo della convenzione è di ripartire tra i Comuni partecipanti le spese correnti di gestione della scuola, le altre spese, straordinarie, sono a carico del Comune di Tione.

Le spese ripartite sono quelle per riscaldamento, luce, acqua, pulizie, ecc.

Le spese sono ripartite in base agli studenti iscritti provenienti dai vari Comuni.

Spiega quindi l'iter. Si predispongono un preventivo e poi un consuntivo delle spese, che vengono poi ripartite. Sono previsti incontri con gli altri Comuni, almeno una volta all'anno per il riparto delle spese; la convenzione ha durata di cinque anni e andrà a scadere al 31.12.2024.

Punto 6 all'O.d.G.

Deliberazione n. 16/2020 dd. 29.06.2020

OGGETTO: Sdemanzializzazione della p. fond. 992 in C.C. Tione I (parcheggio ex Barchessa).

A139 CBE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Consigliere Mattia Pederzoli si collega in videoconferenza entrando a far parte dei presenti della seduta consiliare.

Evidenziato quanto segue:

L'ex parcheggio comunale Barchessa era situato in aderenza all'edificio nuova biblioteca in Via Damiano Chiesa nel centro abitato di Tione, ed è ancora catastalmente individuato come p.fond. 992 C.C. Tione I (di 507 mq. avente descrizione catastale di "arativo"), ed inserito al libro fondiario tra i beni demaniali di cui alla P.T. 13 C.C. Tione I.

Rilevato che sono stati ultimati i lavori della nuova biblioteca presso il complesso ex-Covi contraddistinto dalla p.ed. 1631 e 1632 e p.fond. 992, che quindi hanno riguardato anche la predette.

Preso atto che necessita aggiornare la situazione catastale, estinguendo la p.f. 992 C.C. Tione I la cui superficie verrà accorpata nella p.edif. 1631 (per 2 mq.) e nella p.ed. 1632 (per 505 mq.) in C.C. Tione I, rispettivamente vecchia e nuova Biblioteca.

Richiamato il tipo di frazionamento nr. 146/2020 redatto dall'ing. Ignazio Fusari presentato per l'approvazione all'ufficio catasto in data 10/03/2020.

Viste le previsioni dell'art. 64 del Regolamento di Contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27/2018 dd. 11.10.2018 e s.m. che stabilisce che per il passaggio di beni dal demanio al patrimonio comunale necessita apposita deliberazione del Consiglio comunale, da pubblicare in modo che sia assicurata la massima pubblicità della stessa ai sensi dell'art. 829 comma 2 del Codice Civile.

Dato atto che per la pubblicità delle deliberazioni, stante che nulla è stabilito né dal Regolamento di Contabilità né da altre regolamentazioni, si provvede in modo simile a quanto previsto per la classificazione e la declassificazione delle strade comunali e quindi oltre alla pubblicazione corretta della deliberazione (10 giorni all'Albo) si provvederà a pubblicare apposito Avviso relativo all'approvazione della presente deliberazione per 15 giorni all'Albo comunale.

Ritenuto quindi necessario procedere alla sdemanializzazione della p.f. 992 C.C. Tione I^ parte così da poter procedere con la pratica relativa all'estinzione nelle neo

pp.edd. 1632 e 1631 così come risultante dal tipo di frazionamento nr. 146/2020 redatto dall'ing. Ignazio Fusari approvato in data 03.04.2020.

- Visti gli art. 822, 823 e 829 del Cod. Civ.;
- viste le risultanze tavolari e catastali della p.fond. 992 C.C. Tione I;
- Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n.2/2018 e s.m., sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile rispettivamente dal Responsabile della struttura interessata e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.
- Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2/108 e s.m.
- Con n. 18 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi per appello nominale dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **di sdemanializzare**, ai sensi delle normative e per le motivazioni esposte in premessa, la p.fond. 992, ex parcheggio di proprietà comunale situato a lato di Via Damiano Chiesa, nell'abitato di Tione, inserito al libro fondiario tra i beni demaniali di cui alla P.T. 13 C.C. Tione I, classificato catastalmente "arativo", dando atto che detto immobile sarà ricompreso nelle pp.edd. 1631 e 1632, come da tipo di frazionamento di cui in premessa e che la p.ed. 1632 predetta avrà la destinazione di Biblioteca comunale e sarà inserita tra il patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) **di incaricare** gli uffici comunali degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, specificando che sarà data pubblicità alla predetta deliberazione anche con apposito avviso da pubblicare per 15 giorni.
- 3) **di dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
- 4) **di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018;ed alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Punto n. 6

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco. Si tratta dell'ex parcheggio su cui si è costruita la nuova biblioteca.

La p.f. che costituisce il parcheggio è stata compresa tra gli edifici della nuova e vecchia biblioteca

Per procedere ad accatastare la biblioteca è necessario sdemanializzare la p.f. 992 e quindi questa superficie andrà ricompresa per 505 mq. nella nuova biblioteca e per 2 mq. nella vecchia biblioteca.

Questa deliberazione da parte del Consiglio è prevista dal Regolamento di contabilità.

Punto n. 7 all'O.d.G.

OGGETTO: comunicazioni del Consigliere Francesco Salvaterra

Interviene il Consigliere Francesco Salvaterra per comunicare la sua intenzione di dimettersi.

Dà illustrazione della nota con cui comunica le sue dimissioni, affermando che:

- *Non è facile prendere la decisione di lasciare il Consiglio comunale dopo parecchi anni di servizio alla comunità locale. Ma le delusioni avute nel corso degli ultimi anni mi inducono ad abbandonare visto che la mia presenza risulta essere insignificante agli occhi di chi governa il paese di Tione.*
- *Ringrazio tutti coloro che hanno avuto fiducia nella mia persona e nel gruppo di amici che rappresento; la loro vicinanza è sempre stata di supporto e aiuto nell'azione svolta con il massimo impegno e spero anche con risultati positivi.*
- *Avevo deciso di candidare a seguito di sollecitazioni da parte del Sindaco che mi aveva manifestato il desiderio di volersi avvalere delle competenze maturate nel corso di precedenti esperienze amministrative. Di fatto ho dovuto constatare che gli servivano i miei voti per far prevalere il consenso alla lista Insieme per Tione sulla lista Punto su Tione. E così dopo molte liti si è preferito fare una giunta di quattro membri anziché cinque in barba alle competenze ed alle opportunità di avere più energie nel governo della comunità.*
- *Si è verificata la stessa situazione di cinque anni prima quando l'allora Sindaco chiese i voti per la lista Punto su Tione dicendo di voler valorizzare le competenze mie e di altri amici.*
- *Il disappunto riguarda non solo il metodo politico adottato dalla maggioranza ma anche i contenuti dell'azione amministrativa:*
- *Abbiamo collaborato con convinzione a stendere il programma di legislatura che è rimasto lettera morta come se le promesse fatte agli elettori con contassero nulla.*
- *E così il primo anno di legislatura che doveva essere di lancio di una legislatura lunga di fatto si è trasformato in ordinaria amministrazione.*
- *La mia presenza all'interno della lista è risultata di fatto marginale ed io mi sono sentito estraniato dalle dinamiche interne al gruppo.*
- *Non mi convince nemmeno l'atteggiamento legittimatorio di questa amministrazione per la quale tutto va bene e "siamo stati bravi", fossi all'opposizione chiederei chiarimenti sulla biblioteca, partita prima di Ponte Arche che sta funzionando da tempo, su alcune scelte della ASM (acquisto centrale di Fontanedo, la situazione del teleriscaldamento, su il mantenimento della specificità dell'ospedale. Si dice che a Tione non si può fare una casa di riposo richiesta da oltre quarant'anni: mi domando come mai nella Valle del Chiese ve ne sono 3 in dieci chilometri e in Rendena 2? Non è che abbiamo dormito? Oppure non la si vuol fare. E sì che a Tione non mancano certo gli spazi se non altro di rigenerazione urbana.*

- *Stesso discorso vale per la piscina al centro sportivo. C'è a Spiazzo, a San Lorenzo e l'hanno fatta anche a Condino. Forse basta volerlo e darsi un po' da fare.*
- *Come ha trovato consenso e soldi il Comune di Borgo Lares per allungare la pista di Bolbeno che a detta di tutti avrà vita breve.*

Da queste considerazioni nasce la convinzione che il mio contributo non sia più apprezzato e forse nemmeno necessario.

Il Sindaco interviene per ringraziare il consigliere Salvaterra che ha dato il suo contributo.

Alle elezioni ci sono stati dei risultati e di questi si è tenuto conto nel decidere la composizione della Giunta.

Si è deciso di fare la Giunta con quattro Assessori anziché con cinque e le vicende e le motivazioni sono note.

Si sofferma quindi su alcune questioni sollevate, in particolare sulla biblioteca: la biblioteca era finanziata solo per i lavori, il finanziamento degli arredi è stato ottenuto solo a ottobre 2018, poi è stata necessaria la gara europea da parte della PAT; questa gara è andata un po' a rilento per modifiche alla normativa e problematiche PAT.

Sulla questione della centrale Fontanedo lui ha partecipato a svariate riunioni con Dolomiti Energia sull'argomento e la questione era connessa ai valori che venivano proposti. Se non si concordava sui valori non si poteva arrivare ad una conclusione e ad un accordo.

Condivide l'importanza delle centrali, ma non si può pensare di procedere se non si è d'accordo con l'altro contraente sui valori. Bisogna essere in due per fare un matrimonio.

Poi il teleriscaldamento: ricorda che l'iniziativa era partita prima della loro amministrazione, si sono fatte varie verifiche e valutazioni, i costi erano molto elevati e inoltre mancavano accordi a monte sulle forniture e l'allacciamento al teleriscaldamento.

Evidenzia che non vi era accordo per la fornitura di calore all'ospedale e questo comportava molti problemi ad esempio per l'acqua calda d'estate.

Il danno sarebbe stato maggiore dei vantaggi, per questo si è deciso di fermarsi.

Poi questione Ospedale di Tione. Vi era un protocollo sull'Ospedale, firmato anche da parte politica provinciale.

Peraltro la parte tecnica aveva probabilmente una visione diversa da quella politica. Si cercherà di portare avanti il protocollo sottoscritto, su questo ci si impegna.

Questione Casa anziani. A Tione una casa anziani non si è fatta e probabilmente sarà difficile farla visto che le Giudicarie sono il Comprensorio con più case di riposo in Trentino.

Per questo la PAT non finanzia altre Case di riposo in Giudicarie. Questo comporta che se anche una società privata volesse realizzare una casa di riposo la PAT non la accrediterebbe e questo comporterebbe che la casa di riposo non potrebbe funzionare in quanto le rette sarebbero insostenibili.

Questione Borgo Lares: afferma che sulle scelte delle altre Amministrazioni trova corretto non intervenire.

Sul programma l'Amministrazione procede secondo quanto previsto nello stesso, si è fatta la sistemazione del Viale, il Parco, la palestra delle medie e la Biblioteca.

Sulla piscina quella di Campiglio è stata finanziata sul fondo di Sviluppo locale. Tione ha scelto di finanziare la struttura ricettiva de Le Sole, lì si vuole intervenire per valorizzare la montagna, questa è una scelta prevista dal programma e su cui si vuole puntare.

Sul dopo COVID ricorda la scelta della mobilità alternativa tramite bici elettriche e che la PAT ha comunicato oggi che sarà finanziato il progetto anziani, che andrà adeguatamente studiato per farlo come da normativa COVID.

Non sa dire se a Tione si sono portati tanti o pochi soldi, trova che sia importante aver finanziato le opere che servono.

Si vuole portare avanti queste iniziative e migliorare la qualità della vita della comunità.

C'è stato il periodo COVID e in quel periodo non si è fatta amministrazione normale, per il futuro si vuole portare avanti il programma.

L'Assessore Bertaso interviene per soffermarsi sull'ipotesi di acquisto della centrale di Fontanedo. Svariati sono stati gli incontri sia interni ad ASM, con l'Amministrazione Comunale e con Dolomiti Energia per definire la fattibilità tecnica ed economica di acquisto della centrale ma il percorso non ha portato a una soluzione accettabile dal punto di vista delle partite in gioco (rete di distribuzione elettrica, ramo di vendita di energia elettrica e gas da parte di ASM e da parte di Dolomiti Energia Centrale di Fontanedo).

L'assessore Bertaso per quanto riguarda lo stop al progetto di teleriscaldamento disposto da ASM Tione di Trento, al tempo della decisione era Presidente di ASM e sottolinea che la decisione è maturata dopo un percorso di valutazione tecnica, economica ed ambientale e dopo l'analisi scrupolosa di tutte le problematiche e delle opportunità legate al progetto. L'Assessore ricorda che una delle motivazioni principali dello stop del progetto fu correlata al fatto che il territorio Comunale era già metanizzato da molti anni e quindi il prezzo di vendita del calore tramite la rete di teleriscaldamento sarebbe stato inevitabilmente più alto di quello di cui i cittadini e le pubbliche amministrazioni potevano disporre allo stato dei fatti. Viene inoltre sottolineato come un investimento di tale portata era sproporzionato rispetto alle capacità finanziarie di ASM e avrebbe vincolato negativamente l'attività di quest'ultima per molti anni.

Allo stato attuale, preso atto della drastica diminuzione del costo di acquisto del metano degli ultimi anni i ragionamenti fatti vengono rafforzati e evidenziano la correttezza della decisione assunta.

Il Consigliere Francesco Salvaterra risponde che queste motivazioni le conosceva.

Il Consigliere Pederzoli chiede la parola ed afferma che il consigliere Salvaterra è quello che ha visto passare più amministrazioni, che ha più esperienza. Pensa che ritrovarsi consigliere per uno come lui possa portare a frustrazione e a sentirsi insignificanti.

Pensa che si può pensare anche ai soldi spesi dagli altri, visto che si tratta di soldi pubblici. I Comuni vicini hanno avuto fondi per scelte che lui trova discutibili.

Pro futuro trova che sia importante utilizzare la prelazione sull'area dei Supermercati trentini.

Bisogna cercare di arrivare ad acquisire quell'area, può capire che la scelta del consigliere Salvaterra sia motivata da una serie di difficoltà che ha trovato e lo vuole ringraziare.

Il Consigliere Fioroni vuole esprimere il suo dispiacere per le dimissioni del consigliere Salvaterra.

Però trova che se la storia è importante altrettanto importante è andare avanti sul programma che si è scritto. E' sicuro che si potrà portare avanti quello che si è scritto in programma.

La Presidente Girardini ha colto una certa amarezza nel discorso del consigliere Salvaterra. Trova che non si possa criticare - perché lei l'ha vista e ha lavorato con loro - l'oculatazza e la competenza degli amministratori che hanno sempre scelto dopo valutazioni approfondite.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la Presidente ringrazia i Consiglieri ed il pubblico in streaming e chiude la seduta alle ore 21,45.

Il presente verbale si compone di n. 27 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mirella Girardini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

documento firmato digitalmente

Il presente documento in forma cartacea costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alla regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.lgs 39/1993).
